

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università di Ferrara
martinelli@martinellirogolino.it
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Francesco Spadaro
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, li 12.01.2009

A tutti gli enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 1/A

Oggetto: 5 per mille – proroghe per gli anni 2006 e 2007; nuove disposizioni per l'anno finanziario 2009

Il c.d. "decreto milleproroghe" (art.42, comma 5 – D.L.207 del 30.12.2008), ha prorogato al 2 febbraio 2009 il termine per l'integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del 5 per mille che erano state già regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007.

Detta proroga, però, è espressamente rivolta solo agli enti di cui all'art. 1, comma 337, lett. a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cioè enti di volontariato, le Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti all'art 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, comma 1 lett. a) D.Lgs. n.460 del 1997

La nuova sanatoria non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007, in quanto questi enti hanno già avuto modo di ridefinire le proprie posizioni in virtù del DPCM 24 aprile 2008. Pertanto, solo nell'ipotesi in cui fosse stata presentata domanda di iscrizione all'elenco dei beneficiari del 5 per mille per le annualità in questione, con la qualifica di uno dei soggetti per i quali adesso è espressamente prevista la proroga, si potrà godere di detto beneficio.

Si ricorda inoltre che, per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, già con la legge 6 agosto 2008, n.133, all' art. 63 bis, è stata confermata la possibilità di essere

destinatari di una quota pari al cinque per mille in favore anche di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

Per i soggetti che saranno ammessi al riparto è previsto l'obbligo di redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme destinate, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche per tramite di una relazione illustrativa, la concreta destinazione delle somme d essi attribuite.

Si attende però ancora l'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le relative modalità di attuazione ed i termini di presentazione delle domande, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Prof. Avv. Guido Martinelli
